

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la reintroduzione degli insegnanti speciali di disegno
 nelle scuole maggiori

(del 15 luglio 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Da qualche tempo si riparla con insistenza dell'opportunità di affidare nuovamente a docenti o incaricati speciali l'insegnamento del disegno nelle scuole maggiori e si chiede all'autorità scolastica cantonale l'adozione delle necessarie misure.

E' noto che le attuali scuole maggiori furono istituite mediante il decreto legislativo 21 settembre 1922, che modificava la legge sull'insegnamento elementare dando il nome di « scuola maggiore » al grado superiore della scuola primaria obbligatoria; esse venivano a sostituire le scuole maggiori e le scuole tecniche inferiori aventi carattere di istituti secondari, la cui frequenza era facoltativa. Accanto alle vecchie scuole maggiori avevano funzionato in molte località anche delle campagne e delle valli le « scuole di disegno », già previste nella legge 28 maggio 1832, divenuta operante con le susseguenti, in particolare quelle del 1840 e del 1845, e riordinate poi dalla legge sull'insegnamento professionale; per scarsità di frequenza o per altre ragioni esse erano tutte scomparse al momento in cui cominciarono a funzionare le nuove scuole maggiori. Ma in alcune di quest'ultime, particolarmente là dove c'erano state le scuole di disegno, l'insegnamento di questa materia venne subito affidato a un insegnante speciale, e fu adottato in via sperimentale un programma che sulle prime non venne nemmeno stampato.

Nel periodo dal 1923 al 1929 giunsero da tutte le parti del Cantone le domande per ottenere l'insegnante speciale di disegno; in quei pochi anni la concessione fu estesa alla quasi totalità delle scuole maggiori e il 2 luglio 1929 venne adottato uno speciale programma particolareggiato, completato con precise indicazioni circa la sua applicazione. La prima di tali « note » riveste particolare importanza e merita di essere qui riprodotta.

« In seguito al notevole sviluppo dato al disegno nelle scuole maggiori, e a motivo della diversità degli scopi da raggiungere, l'insegnamento di tale materia viene suddiviso in due parti ben distinte. Una di queste parti comprende il disegno illustrativo e dimostrativo il quale, collegandosi strettamente con le materie di cultura generale, può e deve essere insegnato dallo stesso docente delle materie culturali (la vigilanza di questo insegnamento spetta all'ispettore di circondario). L'altra parte comprende il disegno geometrico e lo studio dal vero come materie di preparazione alla futura carriera professionale del giovane; l'insegnamento di questa parte, che forma appunto l'oggetto dell'annesso programma, è affidato al docente di disegno (la vigilanza di questo insegnamento spetta all'apposita commissione). Il programma affidato all'insegnante speciale ha per scopo preciso di *preparare* l'allievo al disegno professionale. Nelle scuole maggiori il disegno non deve quindi avere carattere professionale, ma carattere generale, in modo però da mettere il giovane che, lasciata la scuola maggiore, si sceglie una professione in grado di poter iniziare senz'altro il disegno riguardante la professione a cui si vuol dedicare, evitando, con notevolissimo vantaggio, la frequenza del corso comune delle scuole per apprendisti ».

Per una dozzina di anni il disegno fu insegnato nelle scuole maggiori dai titolari delle stesse e da docenti e incaricati speciali secondo il programma del 1929 e le norme qui sopra richiamate. Poi venne la legge federale che fissava a 15 anni l'età minima per iniziare il tirocinio, e venne anche per il nostro Cantone la necessità di trovare un'occupazione proficua durante l'anno di « attesa » per i giovinetti che si proponevano di diventare apprendisti. Si pensò di creare i corsi di avviamento professionale e si introdussero mediante il decreto legislativo 6 ottobre 1941 alcune modificazioni e completazioni nella legge sull'insegnamento professionale.

Poichè il programma dei corsi di avviamento comprendeva un notevole numero di ore settimanali dedicate all'insegnamento del disegno preprofessionale, occorre un buon numero di docenti, che si potevano trovare soltanto facendoli passare dalle scuole maggiori ai corsi di nuova istituzione. A tale necessità di ordine pratico si aggiungeva la preoccupazione d'ordine finanziario. Nel messaggio 10 giugno 1941 si legge infatti quanto segue.

« Bisogna notare il fatto che, sopprimendo l'insegnamento del disegno preprofessionale nelle scuole maggiori, si rende possibile l'utilizzazione dei docenti speciali nei corsi di avviamento; così, per una delle materie, quella che occuperà gli allievi per circa due terzi dell'orario settimanale e le allieve per un terzo, lo Stato non avrà alcuna nuova spesa ».

Appena fu promulgato il decreto, e prima ancora che il nuovo ordinamento entrasse in funzione, tutte le associazioni magistrali si schierarono contro il ritiro dei docenti speciali di disegno dalle scuole maggiori. La questione fu lungamente discussa nella stampa e in apposite riunioni, ma la riforma era ormai adottata e le ragioni d'ordine finanziario sussistevano. La ragione di ordine pratico, che aveva avuto nel 1941 un'importanza non inferiore all'altra, è venuta in vece a poco a poco a mancare per il fatto che in questi ultimi dieci anni molti giovani hanno ottenuto il diploma di maestro di disegno e attendono di poter esercitare la professione.

A diverse riprese il Dipartimento della pubblica educazione fu interessato a rimettere nelle scuole maggiori gli insegnanti speciali di disegno; nel 1945 la questione fu discussa dal Municipio e dal Consiglio comunale di Lugano; e nella seduta granconsigliare del 27 marzo 1950 l'on. avv. Piero Barchi presentava un'interpellanza del seguente tenore.

« Il sottoscritto deputato si pregia interpellare il Consiglio di Stato per sapere se lo stesso intende prendere, e poscia applicare, il provvedimento rivolto a integrare la funzione della scuola maggiore, pertinente all'introduzione dell'insegnamento del disegno e dei lavori manuali, affidato a docenti qualificati e specializzati.

« Il provvedimento in parola si rende indispensabile e anche urgente per tutte le scuole, segnatamente per quelle istituite nelle regioni della campagna e delle valli, dove si fa grande affidamento sulla graduale integrazione e sulla valorizzazione delle scuole maggiori popolari, le quali devono ricevere in un avvenire non lontano adeguamenti e riforme di più vasta portata, già allo studio, atti a offrire la possibilità di conseguire una preparazione idonea in favore degli artigiani e dei contadini, e così pure una formazione che consenta di occupare determinati posti in modeste funzioni di ordine pubblico e privato ».

Se l'insegnamento del disegno fosse da mettere in relazione soltanto con la preparazione dei futuri artigiani e operai, si potrebbe affermare che devono bastare a tale scopo le scuole di avviamento professionale già in attività da una decina di anni, poichè nel loro programma è fatta una larga parte al suddetto insegnamento.

Ma il problema dev'essere esaminato da un punto di vista più generale, deve essere posto in relazione con l'importanza che nel nostro Cantone si è sempre attribuita al disegno come materia « formativa » per l'educazione della gio-

ventù. Basterà ricordare che, già ai primordi dell'azione francisiana, la legge sul regolamento generale delle scuole istituiva « una scuola di disegno in ciascuno degli otto distretti, cioè in Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno, Cevio, Faido, Biasca, Olivone » e prevedeva che le località potessero essere variate « secondo che suggerirà l'utile pubblico », e che in seguito potesse « essere accresciuto il numero delle scuole in quei distretti ovè sarà richiesto dal bisogno del popolo ». Più tardi, ma sempre ancora durante la permanenza di Stefano Francisini nel Governo cantonale, furono dedicate alla scuole di disegno due leggi speciali, quella del 19 maggio 1840 e quella del 13 giugno 1845. Il 17 ottobre 1851 fu promulgato dal Dipartimento della pubblica educazione, diretto da Filippo Ciani, un regolamento per le scuole di disegno, composto di ben 48 articoli. In seguito nessuna legge generale sull'istruzione dimenticò mai le scuole di disegno, che vennero nel corso del tempo a costituire la vera preparazione dell'insegnamento professionale.

E' chiaro che non si sarebbe dedicata al disegno una così continua e amorosa cura, se non fosse esistita e non fosse rimasta viva nel nostro Cantone la tradizione del « costruire » e, in generale, la passione per l'arte. In esse è da cercare, evidentemente, la ragione dell'interesse già accennato per la reintroduzione degli insegnanti speciali di disegno nelle scuole maggiori. Ma, anche facendo astrazione da tali condizioni particolari d'ambiente, esiste una situazione che giustifica l'invocata riforma, ed è quella che riguarda il grande numero di allievi e allieve delle scuole maggiori che a 14 anni non frequentano una scuola di avviamento professionale o una scuola secondaria, e non riceverebbero quindi mai, in tutto il corso della loro frequenza scolastica, un insegnamento del disegno di qualche consistenza.

Risulta dalle statistiche di questi ultimi anni che, sopra un numero complessivo di circa 1.700 ragazzi e ragazze quattordicenni, circa 600 si iscrivono alle scuole di avviamento professionale e 400 circa frequentano scuole diverse, pubbliche o private. Rimangono quindi ben 700 allievi e allieve che devono frequentare ancora per un anno la scuola maggiore o di grado superiore, oppure la scuola di economia domestica, per entrare in seguito nella pratica della vita come contadini e garzoni o come giovani massaie. Per tutti e tutte costoro può avere una notevole importanza il fatto di aver ricevuto nella scuola una buona preparazione per il disegno e il lavoro manuale.

Diciamo subito che le due materie ora nominate devono rimanere congiunte, come già furono nel programma delle scuole maggiori, devono integrarsi a vicenda e servire insieme come completazione e applicazione di quasi tutte le altre materie d'insegnamento.

Dalle suddette premesse e considerazioni risultano le seguenti norme che saranno da tener presenti nell'applicazione della progettata riforma :

1. l'insegnamento del disegno dovrà essere impartito agli allievi e alle allieve delle scuole maggiori, e non soltanto ai primi, poichè non si deve mirare a un « avviamento » qualsiasi di carattere preprofessionale, ma all'integrazione dell'istruzione elementare, con particolare riguardo all'educazione del gusto e alla creazione di abilità manuali;
2. il disegno e il lavoro manuale devono rimanere strettamente collegati, quasi a formare una sola materia d'insegnamento, e devono essere insegnati e applicati mediante una continua e stretta collaborazione fra l'insegnante specializzato e il docente titolare della scuola, il quale dovrà quindi essere non soltanto presente ma attivo anche nelle ore in cui vi sarà nella scuola lo specialista del disegno;
3. il programma sarà, fondamentalmente, quello che forma il cap. III del programma 22 settembre 1936, dedicato appunto al « Disegno e lavoro manuale » integrato con una parte della materia formante il cap. XV, indicata con la menzione di « Disegno preprofessionale »; si tratterà di prendere

quella parte che tende all'educazione estetica, tralasciando quella che ha carattere prevalentemente tecnico;

4. la sorveglianza non sarà più affidata a una speciale Commissione, come si era fatto fino al 1942, ma sarà esercitata dagli ispettori di circondario, nell'ambito del controllo di tutto l'insegnamento;
5. l'orario settimanale dovrà essere modificato in guisa che l'insegnante speciale sia chiamato a prestare la sua opera durante due ore al massimo in ogni scuola, mentre per altre due o tre ore l'insegnamento delle materie abbinata sarà fatto dal docente titolare, in maniera prevalentemente esercitativa e applicativa.

Per calcolare l'onere finanziario inerente alla progettata riforma occorre tener presente: 1) che le scuole maggiori sono attualmente 135, e che il numero delle ore settimanali da affidare agli insegnanti speciali sarebbe quindi di 270 complessivamente; 2) che l'onorario per ogni ora settimanale, compresa la indennità di carovita, e sia nel caso di un incarico, sia in quello di nomina regolare si aggira intorno ai 300 franchi; 3) che le spese di trasferta per una dozzina circa di insegnanti am monteranno complessivamente a 8-9.000 franchi all'anno. Risulta complessivamente una spesa di 90.000,— franchi. Si tratta di una somma considerevole, anche se rappresenta una percentuale minima nel complesso degli oneri finanziari ormai già stabilmente assunti dal Cantone per la pubblica educazione. Comunque, non esitiamo ad affermare che questo nuovo aggravio sarà largamente compensato dagli evidenti vantaggi derivanti dalla ripresa di una situazione che era stata a suo tempo cambiata solo per forza delle circostanze particolari. E' prevista un'applicazione graduale della riforma, cominciando dalle località nelle quali è maggiormente sentito il bisogno di dare incremento al disegno e al lavoro manuale; in tal modo sarà anche possibile preparare man mano i docenti qualificati per il previsto insegnamento.

Raccomandiamo per ciò alla benevola accoglienza di codesto Gran Consiglio il disegno di decreto che facciamo seguire.

Vogliate gradire onorevoli Signori Presidente e Consiglieri l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Celio

Il Cons. Segr. di Stato

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la reintroduzione degli insegnanti speciali di disegno nelle scuole maggiori

(del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino visto il messaggio 15 luglio 1953 n. 438 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.— A far capo dall'anno scolastico 1953-54 gli insegnanti delle scuole maggiori saranno coadiuvati, nello svolgimento del programma di disegno e lavoro manuale, da incaricati o docenti speciali, i quali presteranno la loro opera durante due ore settimanali al massimo in ogni scuola.

Art. 2. — I docenti e gli incaricati speciali riceveranno lo stipendio stabilito dall'organico per le scuole maggiori e la relativa indennità di carovita, e avranno diritto al rimborso delle spese effettive di trasferta.

Art. 3. — La vigilanza sull'insegnamento impartito dai docenti e dagli incaricati speciali è affidata agli ispettori di circondario, nell'ambito del controllo di tutto l'insegnamento.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
